



Regione
Lombardia

ASL Brescia

La certificazione dell'idoneità alla guida nel paziente con epilessia

18/10/2012 Ordine dei Medici della
provincia di Brescia

Dott. Guido A. Lucchini

Servizio Medicina Legale ASL Brescia



Regione
Lombardia

ASL Brescia

La certificazione di idoneità alla guida come esito di un processo in cui interagiscono: Norme e Attori portatori di professionalità e sensibilità diverse.

Norme:

Codice Etico Art. 25, 26 [Cod. Etico](#)

D. Leg.vo 59/2011: Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.

Circ. Min. Salute 25/07/2011 [Cert Leg](#)

Art. 330 D.P.R. 495/92 [Art. 330](#)

Gli attori principali:

Il paziente / utente

Medico di Medicina Generale

Lo specialista Neurologo

La commissione Medica Locale patenti



Regione
Lombardia

ASL Brescia

Il D.L.vo 59/2011 sostituisce quanto previsto dal D.P.R. 495/'92 Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - Appendice II Art.320 comma d) epilessia:

- “La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che **non presentino crisi comiziali da almeno due anni**, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo.
- Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
- **La validità della patente non può essere superiore a due anni.** Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità
- La patente **di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata** ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.



Regione
Lombardia

ASL Brescia

Le novità introdotte dal Decreto Lgs.vo 18-04-2011, n. 59:

L'analisi clinica di diverse modalità di manifestarsi della patologia diviene la base di una "personalizzata" valutazione sull'idoneità alla guida : [Art. 320 495/92](#)

- ❖ Una valutazione di diverse modalità di insorgenza / di espressione della crisi epilettica cui consegue una mirata valutazione del periodo di idoneità/non idoneità alla guida.
- ❖ Puntuali definizioni basate delle diverse modalità di espressione della patologia basate sulla classificazione della I.L.A.E. International league against epilepsy [Definizioni](#)
- ❖ Possibilità di un giudizio personalizzato della durata del periodo di idoneità alla guida.
- ❖ Sottolineatura del ruolo cruciale del neurologo non solo nell'inquadramento clinico del caso ma al quale è anche esplicitamente chiesto di esprimere una valutazione sull'idoneità alla guida.



Regione
Lombardia

ASL Brescia

Le novità introdotte dal Decreto Lgs.vo 18-04-2011, n. 59:

- **La Guarigione clinica:** finalmente viene espressamente riconosciuta questa eventualità e ne sono codificate le condizioni e conseguenze. Guarigione
- **L'obbligo di segnalazione** alla Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti ed Amministrazioni: «...che per motivi istituzionali di ordine amministrativo, previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione....»
- Prevede la **possibilità di idoneità alla guida "professionale"** (patenti "C""D" "E" "Ka" e "Kb");



Regione
Lombardia

ASL Brescia

Decreto Lgs.vo 18-04-2011, n. 59

Il contenuto:

Premessa:

- Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
- La valutazione dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.



Decreto Lgs.vo 18-04- 2011, n. 59:

Definizioni e principi generali:

- a. **Epilessia:** “Per epilessia si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra”.
- b. **Crisi epilettica provocata:** “si intende una crisi scatenata da una causa identificabile potenzialmente evitabile.”
- c. Una persona che ha una **crisi epilettica iniziale o isolata** o **perde conoscenza** **deve** essere dissuasa dalla guida. È richiesto il **parere di uno specialista in neurologia** o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) **che deve specificare il periodo di interdizione alla guida;**
- d. “ È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno **specialista in neurologia** ...”



Regione
Lombardia

ASL Brescia

D.to Leg.vo 59/2011

- a. «Le persone che **sono considerate clinicamente guarite** su certificazione rilasciata da uno **specialista in neurologia** (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni. »

Norme specifiche per le pazienti del gruppo 1: 320 dpr 495

- a. «I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento **saranno ancora sottoposti a controlli** periodici da parte della **Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia** o disciplina equipollente. »
- b. «**Crisi epilettica provocata**: il candidato che ha avuto una **crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico ...**»
- c. «**Prima o unica crisi epilettica non provocata**: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato **idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi**, a condizione che sia stata effettuata una **valutazione medica specialistica appropriata**. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche



Regione
Lombardia

ASL Brescia

D.to Leg.vo 59/2011

Norme specifiche per le patenti del gruppo 1:

- a. «**Epilessia**: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida **dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi..** »
- b. «**...Crisi esclusivamente durante il sonno**: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). ...»
- c. «**...Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione**: il candidato o il conducente che soffre **esclusivamente** di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione **che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato** per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (**un anno**)...»
- d. «**...Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico**: al paziente **può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi** dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato



Regione
Lombardia

ASL Brescia

D.to Leg.vo 59/2011- Epilessia

Norme specifiche per le patenti del gruppo 1:

- a. «...**Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia**: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un **periodo, documentato e certificato da parte dello specialista**, di un anno senza ulteriori crisi.. »
- b. **Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della commissione medica locale per almeno dieci anni**

Norme specifiche per le patenti del gruppo 2: 320 dpr 495

- a. «Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG)...»
- b. «...**Crisi epilettica provocata**: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base **individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico**. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato...»



Regione
Lombardia

ASL Brescia

D.to Leg.vo 59/2011- Epilessia

Norme specifiche per le patenti del gruppo 2: 320 dpr 495

- a. «...**Prima o unica crisi epilettica non provocata**: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di **dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici**, a condizione che sia stata effettuata una **valutazione medica specialistica appropriata**...»
- b. «...**Prima o unica crisi epilettica non provocata**: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di **dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici**, a condizione che sia stata effettuata una **valutazione medica specialistica appropriata**...»
- c. “**Altra perdita di conoscenza**: la perdita di conoscenza **deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida** (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).”
- d. «...**Epilessia**:...devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni...»



Regione
Lombardia

ASL Brescia

Il certificato del Neurologo: Circolare Min. Salute del 31/07/2011

La circolare 31/07/2011 prevede due modelli di certificato neurologico:

- a. Una legenda comune Legenda
- b. per le patenti del gruppo uno (ciclomotori- auto - moto) Cert. 1
- c. Uno per quelle del gruppo due (autocarri – bus – auto pubbliche) cert.2